

AVV. NAZZARENO RUBINO
(PATROCINANTE IN CASSAZIONE)

AVV. SABATINO FALDUTO
(PATROCINANTE IN CASSAZIONE)

AVV. MARCO MAZZEO



**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio – Sede di ROMA –**

RICORSO

PER: MAZZEO CLAUDIO, [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce resa su foglio separato e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto dall'Avv. Nazzareno Rubino del foro di Vibo Valentia [REDACTED]), indirizzo di posta certificata: nazzareno.rubino@avvocativibo.legalmail.it e dall'Avv. Marco Mazzeo del foro di Roma ([REDACTED]), indirizzo di posta certificata marcomazzeo@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliato in Roma Via Cosseria n.2 presso lo studio dell'Avv. Marco Mazzeo e con autorizzazione all'Ill.ma Segreteria del TAR adito di inoltrare ogni comunicazione del presente procedimento ai predetti indirizzi di posta elettronica certificata;

CONTRO:

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro legale rappresentante *p.t.*, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi 12.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Ministro legale rappresentante *p.t.*, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi 12.

E NEI CONFRONTI di tutti gli eventuali controinteressati al momento non identificabili

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari

- del Decreto AOODRLO n° 404 del 09.04.2025 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia con cui è stata approvata la

graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A046 per la Regione Lombardia **(Allegato 1)**.

- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale anche se non conosciuto obliquo modo.

nonché per l'accertamento

- dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale del concorso in esame previa revoca delle immissioni in ruolo, delle convocazioni illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente o in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria de qua

FATTO

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n.ro 205 del 26.10.2023 venivano dettate disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado **(Allegato 2)**.

Con successivo decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del merito n.ro 3059 del 10.12.2024 veniva bandito il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 **(Allegato 2)**.

Tra le varie disposizioni il bando prevedeva anche:

- a) che il concorso si articolasse in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli (art. 5);
- b) che le valutazioni delle commissioni giudicatrici fossero graduate sulla scorta di un punteggio massimo di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli (art. 8);
- c) che all'esito delle prove e delle valutazioni dei titoli le commissioni avrebbero provveduto alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto (art. 9 comma 1);
- d) che le graduatorie sarebbero state composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatte salve successive integrazioni in esito ad eventuali rinunce e sarebbero state redatte tenendo conto

delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10 del citato D.M. n.ro 205/2023.

e) che a parità di punteggio complessivo sarebbero state applicate le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il ricorrente Mazzeo Claudio partecipava alla predetta procedura concorsuale per la classe di concorso “A046” Scienze Giuridiche ed Economiche Regione Lombardia, superando tutte le prove e maturando il diritto ad essere inserito nella relativa graduatoria definitiva approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con un punteggio complessivo di 185,75 punti, di cui 86.00 punti per la prova scritta 76.00 punti per la prova orale e 23,75 punti per titoli **(Allegato 3)**

Con Decreto prot. n° AOODRLO 404 del 09.04.2025 (cfr Allegato 1) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia pubblicava la graduatoria di merito per la classe di concorso A046 includendo complessivamente 17 candidati vincitori, di cui 7 riservisti, non includendo tra questi il ricorrente nonostante un punteggio superiore ad almeno cinque candidati non aventi diritto di riserva **(Cfr Allegato 1)**

Con comunicazione a mezzo pec del 15/05/2025, rimasta priva di riscontro, il ricorrente presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 **(Allegato 4)**, con la quale richiedeva di poter estrarre la graduatoria di merito integrale relativa alla classe di concorso A046 per la Regione Lombardia e/o comunque della griglia di attribuzione del punteggio utilizzata dall'Ufficio per l'individuazione dei docenti vincitori.

La medesima richiesta veniva inviata anche a mezzo e-mail del 03/06/2025 alla Dott.ssa Dalila Dell'Italia, nella sua qualità di funzionaria amministrativa giuridico - contabile dell'Ufficio VII dell'USR Lombardia, che si è occupata di tutta la procedura per la redazione della graduatoria di merito.

La predetta richiesta veniva riscontrata a mezzo e-mail del 03.06.2025 dal competente funzionario USR, il quale rappresentava che il punteggio complessivo del Dott. Mazzeo non era sufficiente a collocarlo utilmente in graduatoria stante la presenza di candidati titolari di riserve e/o precedenza in ogni caso non ostensibili per ragioni di privacy **(Allegato 5)**

Tanto esposto con il presente ricorso, il Dott. Claudio Mazzeo, come sopra rappresentato e difeso, intende impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe ritenendoli ingiusti ed illegittimi, a tal fine affidandosi al seguente motivo di

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL D.M. N.RO 203/2025 E DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994 - CARENZA DI MOTIVAZIONE.

- I.1. In via principale si rileva l'illegittimità della graduatoria nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra i vincitori, nonostante il punteggio ottenuto di 185,75 punti gli garantisce il diritto ad essere collocato in posizione utile e ciò a prescindere dalla presenza di sette candidati titolari di riserva.

- I.2. In via subordinata rispetto al precedente motivo, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse valido quanto asserito nella risposta dell'USR Lombardia a mezzo e-mail del 03/06/2025 - ovvero che i candidati con punteggio inferiore a quello del ricorrente sarebbero titolari di precedenza o riserve *ex lege* - la graduatoria rimarrebbe comunque illegittima.

Come noto in tema di pubblici concorsi il bando costituisce *lex specialis* da interpretare in termini strettamente letterali, ragion per cui le regole in esso contenute vincolano in maniera rigida l'operato della P.A. che rimane obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, pena la violazione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti.

In definitiva, in ragione di superiori principi di trasparenza, di *par condicio* dei candidati e di autovincolo, le procedure concorsuali devono necessariamente essere rette dalle disposizioni della *lex specialis*, potendosi ammettere una eterointegrazione da parte della *lex generalis* solo in caso di situazioni di assoluta incertezza in ordine alle disposizioni applicabili (*ex multis* Consiglio di Stato n.ro 1168 del 12.02.2025 “Il bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato

dell'Amministrazione obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei richiamati principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. In sostanza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione").

Ciò comporta che risulteranno manifestamente illegittimi per eccesso di potere gli atti di approvazione della graduatoria di un concorso che facciano valere criteri di preferenza non previsti nel bando.

Ebbene, date queste premesse è agevole rilevare come la graduatoria definitiva per la classe di concorso A046 approvata dal competente USR, anche ove letta alla luce dei "criteri" informalmente riferiti dall'USR, risulterebbe illegittima in quanto finirebbe per individuare quote di riservisti o, comunque, diritti di precedenza non previsti dal bando che, come già dedotto in espositiva, all'art. 9 comma 1 **prevedeva esclusivamente una quota di riserva del 30 per cento in favore dei soggetti di cui all'art. 13 commi 9 e 10 del D.M. n.ro 203/2025** (ovvero "*coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*"), **precisando altresì al successivo comma 2 che "a parità di punteggio complessivo" si sarebbero applicate le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.**

Ciò senza considerare che, in maniera assolutamente arbitraria, la P.A. ha celato tali presunti diritti di precedenza, adducendo inesistenti esigenze di tutela della privacy, giammai prevalenti sugli imprescindibili obblighi di trasparenza, come peraltro disposto dall'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n.ro 25/2025 ("*Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle*

preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”)

- 1.3.** In via di estremo subordine, anche ove si ritenesse la *lex specialis* eterointegrata da norme di carattere generale, disponenti ulteriori quote di riserva, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori rimarrebbe illegittima per espressa violazione dell'art. 5 comma 1 del DPR n.ro 487/1994 in forza del quale “*nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*”.

Invero nella fattispecie *de qua*, a fronte di un numero massimo di 17 posti a bando, la quota massima di riserva *ex lege* non avrebbe potuto superare quella di 8 posti (dovendosi procedere ad arrotondamento per difetto), ragion per cui il ricorrente aveva comunque diritto ad essere inserito tra i vincitori avendo ottenuto un punteggio superiore ad almeno cinque candidati tra quelli non titolari della riserva *ex art. 9* del bando (gli unici individuabili come riservisti).

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è rinvenibile nei motivi di ricorso, ai quali ci si riporta.

Quanto ai profili di *periculum in mora* è evidente che la contestata condotta del USR ha creato e sta creando un pregiudizio grave ed irreparabile per il docente, fonte di ingiustizia e disparità di trattamento ed idoneo a concretizzare l'urgenza ed indifferibilità del provvedimento cautelare invocato.

Ed infatti, in mancanza di un provvedimento inibitorio il completamento delle procedure concorsuali e la conseguente approvazione delle nuove graduatorie pregiudicherebbe, in via definitiva, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, rendendo vana anche l'aspettativa di occupare una posizione utile per la nomina in ruolo ed ottenere il relativo conferimento dell'incarico.

In questa prospettiva i tempi di un ricorso ordinario pregiudicherebbero irrimediabilmente la possibilità per il ricorrente di lavorare, già a partire dall'anno scolastico 2025/2026.

Ciò senza considerare che i medesimi tempi lunghi del giudizio di merito finirebbero per cristallizzare una situazione antigiuridica, consentendo agli altri candidati, di ricevere incarichi in scuole potenzialmente preferibili dal ricorrente, il quale vedrebbe il proprio diritto di scelta definitivamente pregiudicato e limitato alle sedi eventualmente rimaste vacanti.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di sospensione degli atti impugnati da concedersi ai sensi dell'art. 55 co. 10 CPA, ovvero acchè la causa venga trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 CPA.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

Come da prassi recenti il competente Ufficio Scolastico Regionale pubblica le graduatorie indicando i soli nomi dei vincitori privi di qualsivoglia ulteriore dato anagrafico idoneo a consentirne l'esatta identificazione. Al contempo, non essendo indicati i cd. idonei non vincitori (ovvero tutti coloro i quali hanno superato le prove ma che, alla stregua del ricorrente, non sono stati inseriti in graduatoria) non è materialmente possibile individuare l'esatta platea dei candidati titolari di un potenziale interesse contrario a quello del Dott. Mazzeo.

Su tali premesse considerato che:

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di reperire gli esatti dati anagrafici;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- la giurisprudenza di merito con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, ha autorizzato forme alternative di notifica autorizzando i ricorrenti alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto;

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione per pubblici proclami dei controinteressati mediante la pubblicazione sull'apposta area web del sito istituzionale dell'USR LOMBARDIA e/o del MIUR.

P.Q.M.

Tanto premesso, rappresentato e censurato, Il Dott. Claudio Mazzeo come in atti difeso e rappresentato, ogni contraria ed avversaria difesa, eccezione, domanda disattesa e respinta, all'Ill.mo Collegio adito,

CHIEDE

- **in via preliminare** disporre la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR (pagina web Atti di Notifica) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva, nonché della graduatoria impugnata recante i nominativi dei controinteressati e considerata la mancata conoscenza degli idonei;
- **in via preliminare e cautelare**, sospendere gli atti impugnati anche ai sensi dell'art. 55 co. 10 cpa;
- **nel merito annullare** tutti i provvedimenti impugnati per tutte le causali specifiche di cui ai motivi del presente ricorso e per l'effetto disporre l'inserimento nella graduatoria di merito del nominativo del ricorrente nella posizione spettante in base al punteggio effettivamente conseguito, anche ai fini di un eventuale scorrimento, previa revoca di eventuali provvedimenti di immissione in ruolo e/o eventuali prese di servizio intervenute nelle more della presente impugnativa illegittimamente emanati dalle Amministrazioni resistenti e rettifica del numero di Riservisti contenendo lo stesso nella percentuale di legge.
- **Condannare** l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese e competenze di causa.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e, quindi, va soggetta al pagamento di € 325,00 a titolo di contributo unificato.

Si allegano:

Procura speciale alle liti

- 1) Decreto AOODRLO n° 404 del 09.04.2025
- 2) Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del merito n.ro 3059 del 10.12.2024 e Graduatoria di merito classe di concorso A046 Lombardia
- 3) Punteggio complessivo conseguito dal docente Mazzeo Claudio nella procedura concorsuale

- 4) Istanza di accesso agli atti 15/05/2025
- 5) Sollecito a mezzo e –mail e riscontro USR Lombardia del 03/06/2025

Milano lì 06.06.2025

Avv. Marco Mazzeo

Avv. Nazzareno Rubino